

N. 14756 di rep.

N. 7862 di racc.

Verbale di assemblea ordinaria e straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto)

il giorno 26 (ventisei)

del mese di novembre

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione **Alessandro Giglio** - della società per azioni:

"Giglio Group S.p.A.",

con sede legale in Milano, piazza Diaz n. 6, capitale sociale euro 3.208.050,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 07396371002, R.E.A. n. 2091150 (di seguito anche la "**Società**" o "**Giglio Group S.p.A.**"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale della assemblea ordinaria e straordinaria della predetta società, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi in Milano, in piazza Diaz n. 6, presso la sede sociale in data

29 (ventinove) ottobre 2018 (duemiladiciotto)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito, è quello di seguito riportato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor **Alessandro Giglio** assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di statuto e, anzitutto (ore 10,40), incarica me notaio della redazione del verbale anche per la parte ordinaria, con il consenso unanime dei presenti, e quindi rende le comunicazioni che seguono:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti i Consiglieri Massimo Mancini, Carlo Frigato, Anna Maria Lezzi e Graziella Capellini; hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Yue Zhao e Giorgio Mosci;

- del Collegio Sindacale è presente il sindaco effettivo Monica Mannino; hanno giustificato l'assenza il Presidente Cristian Tundo e il sindaco effettivo Marco Centore;

- assiste altresì il legale interno della Società, Marlene Schranz;

- l'odierna assemblea è stata convocata in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 dello statuto sociale, dall'articolo 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), e dall'articolo 84 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modifi-

- cato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della Società in data 28 settembre 2018;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al Regolamento Emittenti e al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.;
 - in data 28 settembre 2018, è stata depositata - e lo è attualmente - presso la sede legale e messa a disposizione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo www.emarketstorage.com, la relazione sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi degli articoli 125-ter e 114-bis del TUF e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti;
 - relativamente al primo punto all'ordine del giorno, in data 28 settembre 2018, nei termini di legge, è stato depositato - e lo è attualmente - presso la sede legale e messo a disposizione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo www.emarketstorage.com, il documento informativo relativo al piano di *stock option* denominato "Piano di Stock Option 2018 - 2021", redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e in conformità allo schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti;
 - riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti di Consob previsti dalla normativa vigente; tutta la suddetta documentazione è stata inoltre inviata a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta;
 - ad oggi il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 3.208.050,00, interamente versato, suddiviso in numero 16.040.250 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso;
 - saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto di voto:
 - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti da Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
 - l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;
 - è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dagli articoli 13 e 14 dello statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in assemblea e al rilascio delle deleghe, le quali ultime risultano conformi a quanto previsto dagli articoli 2372 del codice civile e 135-novies del TUF;
 - le deleghe sono acquisite agli atti sociali;

- in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente e sulla base delle informazioni disponibili sul sito Consob www.consob.it, in base alle comunicazioni emesse per la presente assemblea e alle altre informazioni a disposizione, coloro che partecipano direttamente in misura superiore al 5% del capitale sociale di Giglio Group è:

-- Meridiana Holding S.r.l., con n. 8.264.802 azioni ordinarie, pari al 55,67% del capitale sociale;

-- Docomo Digital Italy S.p.A., con n. 1.588.948 azioni ordinarie, pari al 9,91% del capitale sociale;

- Giglio Group non possiede ad oggi, direttamente o indirettamente, azioni proprie;

- per quanto concerne l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse di cui all'articolo 122 del TUF, invito i presenti a comunicare l'eventuale esistenza di detti patti parasociali, ai sensi del menzionato articolo 122 del TUF;

- tutti i partecipanti all'assemblea sono invitati a dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, fatta avvertenza che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il Presidente quindi dichiara che:

- essendo intervenuto per delega un unico soggetto per complessive n. 8.929.802 azioni rappresentanti il 55,671215% (cinquantacinque virgola seicentostettantunomiladuecentoquindici per cento) circa delle n. 16.040.250 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- avendo i presenti provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;

- essendo state quindi rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il *quorum* in conformità agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, l'assemblea è regolarmente costituita sia in sede ordinaria che in sede straordinaria ed è atta a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2018-2021", avente ad oggetto azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A., riservato agli amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 138.000 in valore nominale, mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 690.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, al servizio esclusivo del "Piano di Stock Option 2018 - 2021". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Modifiche all'articolo 6 dello statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comunica ulteriormente che:

- non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, né sono pervenute proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF;
- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e seguenti del TUF;
- non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF.

Il Presidente, ancora, ricorda che a ciascun intervenuto alla presente assemblea è stata consegnata all'ingresso apposita cartella contenente:

(a) avviso di convocazione pubblicato in data 28 settembre 2018;

(b) il documento informativo relativo al "Piano di Stock Option 2018-2021", redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e in conformità allo schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento E-

mittenti;

(c) testo dello statuto sociale vigente;

(d) relazione sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter e 114-bis del TUF e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti;

(e) schede di intervento; e

informativa sulla *privacy* per i partecipanti all'assemblea.

Infine, il Presidente comunica che:

- il voto si svolgerà in modo palese, tramite alzata di mano. Coloro che intendano esprimere voto contrario o intendano astenersi saranno tenuti a richiedere la parola al Presidente, al fine di dichiarare il proprio voto contrario o la propria astensione, fornendo, altresì, le proprie generalità e il numero di azioni portate in assemblea, in proprio e/o per delega;

- la rilevazione del numero e dell'identità dei favorevoli, contrari e astenuti, nonché del numero delle relative azioni portate in assemblea sarà effettuata dal Notaio, in veste di Segretario, salva diversa indicazione del Presidente;

- coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza sono invitati ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto;

- nel caso di eventuale errore nella manifestazione del voto prima che la votazione sia stata dichiarata chiusa, l'avente diritto interessato è pregato di richiedere la parola per dare evidenza di ciò al Notaio provvedendo, poi, a manifestare nuovamente il proprio voto e a fornire le proprie generalità, nonché il numero di azioni portate in assemblea, in proprio e/o per delega. Il Notaio provvederà ad annotare sull'apposito modulo il voto manifestato in sostituzione di quello precedentemente espresso;

- al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea come previsto dall'articolo 127-ter del TUF, al termine di tutti gli interventi relativi a ciascun punto dell'ordine del giorno, si procederà a dare risposta a tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea, alle quali la Società non abbia già fornito risposta;

- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare le apposite schede predisposte per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, indicando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento. Ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'apposita postazione denominata "richiesta interventi" ubicata all'interno della sala assembleare;

- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione della richiesta stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, i partecipanti sono

invitati a formulare interventi che siano strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenerne la durata, possibilmente, in 10 minuti;

- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente, non superiori a 5 minuti. I legittimati all'intervento effettueranno i propri interventi chiedendo la parola al personale incaricato;

- come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche;

- ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, l'assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge;

- gli intervenuti sono pregati di non allontanarsi dalla sala dell'assemblea, se non per motivi urgenti; dovrà essere segnalato al personale addetto l'allontanamento dalla sala per rilevare il momento di uscita e quello dell'eventuale successivo rientro in sala.

Il Presidente passa quindi a trattare l'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito al piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018 - 2021" (il "**Piano di Stock Option**"). Si tratta di un piano di compensi basato su azioni della Società riservato agli amministratori esecutivi e ai dirigenti con responsabilità strategiche che saranno individuati quali beneficiari dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione.

Il Piano di Stock Option prevede l'assegnazione ai beneficiari di un numero determinato di opzioni, gratuite e non trasferibili, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere o acquistare le azioni della Società a un prezzo predeterminato, condizionatamente al raggiungimento di predeterminati livelli di *performance*.

L'obiettivo dell'iniziativa è di incentivare i soggetti che ricoprono ruoli chiave nella Società a focalizzarsi sulla crescita di valore dell'azione nel medio-lungo termine, nonché di allineare gli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti, così da aumentare la crescita e il successo della Società e del Gruppo.

In tale contesto, si propone altresì di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di predisporre il regolamento del Piano di Stock Option da definirsi previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, acquisito - là dove richiesto - il parere del Collegio Sindacale.

In considerazione del fatto che il documento informativo che sintetizza i termini e le condizioni del Piano di Stock Option, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e dell'allegato

3A del Regolamento Emittenti, è stato messo a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarketstorage*, distribuito a tutti i presenti ed inviato a coloro che ne hanno fatto richiesta, il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, propone di ometterne la lettura.

Io Notaio, su invito del Presidente, provvedo quindi a dare lettura alla proposta di delibera *infra* trascritta; il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- segnala che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (ore 11,00), per alzata di mano, la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione qui trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;

- visto il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018 - 2021" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul "Piano di Stock Option 2018 - 2021";

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Stock Option 2018 - 2021", anche utilizzando quali azioni a servizio dell'esercizio delle opzioni le azioni proprie eventualmente in portafoglio della Società, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre e adottare il regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, determinare il prezzo di esercizio, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che ogni do-

cisione relativa e/o attinente all'eventuale assegnazione delle opzioni al Presidente quale beneficiario (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Esaurita la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente (ore 11,02) passa a trattare la parte straordinaria dell'ordine del giorno, segnalando che i presenti sono invariati.

Ricorda nuovamente che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del TUF concernente le partecipazioni superiori al 5%;

- di cui all'articolo 122, primo comma, del TUF, concernente i patti parasociali.

I presenti sono nuovamente invitati a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria (secondo punto all'ordine del giorno) e ricorda che l'assemblea è chiamata ad approvare la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della presente assemblea, una delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di Euro 138.000 (centrotrentottomila) in valore nominale, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 690.000 (seicentonovantamila) azioni ordinarie prive del valore nominale, al servizio esclusivo del Piano di Stock Option.

Tale delibera è funzionale all'attuazione del Piano di Stock Option testè approvato, che prevede l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del codice civile, in quanto le azioni di nuova emissione saranno destinate a dipendenti o amministratori della Società. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tali finalità giustifichino l'esclusione del diritto di opzione in favore degli azionisti.

Il criterio proposto per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni è stato valutato dal Consiglio di Amministrazione come rappresentativo del prezzo di mercato e cor-

risponde alla prassi di mercato delle società quotate in relazione al criterio adottato per stabilire il prezzo di emissione di azioni a servizio di piani di stock option.

In considerazione del fatto che sia la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delega della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale della società al servizio del Piano di Stock Option, sia il documento informativo relativo al Piano di Stock Option, sopra richiamato, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti, sono stati depositati a norma di legge, messi a disposizione sul sito internet della Società, inviati a coloro che ne hanno fatto richiesta e distribuiti a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, il Presidente propone, con il consenso unanime degli intervenuti, di ometterne la lettura.

Io Notaio, su invito del Presidente, provvedo quindi a dare lettura alla proposta di delibera infra trascritta; il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- segnala che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (ore 11,09), per alzata di mano, la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione qui trascritta:

" *L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,*

- preso atto della deliberazione dell'odierna Assemblea ordinaria che ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, il piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018- 2021";

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;

- dato atto che il capitale sociale attualmente sottoscritto di Euro 3.208.050,00 (tremilioniduecentottomilacinquanta virgola zero zero) è interamente versato, come i Sindaci confermano;

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 138.000 (centotrantottomila) in valore nominale, mediante emissione,

anche in più tranche, di massime n. 690.000 (seicentonovantamila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, al servizio esclusivo del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018 - 2021", da offrire in sottoscrizione agli amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche della Società che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal regolamento del piano di stock option, fissando apposito termine per la loro sottoscrizione e prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine;

2. di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovrapprezzo) sia determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal regolamento del "Piano di Stock Option 2018 - 2021", e dunque sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di assegnazione delle opzioni di cui al predetto piano, salvo eventuali aggiustamenti come da suo regolamento;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro - ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

La proposta è approvata all'**unanimità**.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria (terzo punto all'ordine del giorno) e ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega, per il periodo di cinque anni dalla data odierna, ad aumentare a pagamento il capitale sociale della Società, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie prive del valore nominale. Tali azioni:

verranno offerte in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'articolo 2441 del codice civile disciplina la facoltà, riservata alle società con azioni quotate in mercati regolamentati, di prevedere in statuto l'esclusione del diritto di opzione per gli aumenti del capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale. Lo statuto della Società recepisce, all'articolo 6.6, tale previsione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale aumento di capitale riservato possa permettere alla Società di rafforzare, contenendo gli effetti diluitivi per gli azionisti preesistenti, la propria base azionaria anche grazie alla presenza di primari investitori italiani ed esteri di elevato *standing*, e, al contempo, di favorire una maggiore liquidità del titolo, consentendo di sostenere i futuri programmi di sviluppo delle attività della Società.

Sottolineo che a tale aumento di capitale riservato potranno anche eventualmente partecipare gli attuali azionisti della Società nel caso in cui dovessero avere le caratteristiche e i requisiti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Con riferimento ai risultati dell'ultimo esercizio, si rinvia alla relazione finanziaria relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, approvata dall'assemblea in data 11 maggio 2018, disponibile, insieme al bilancio consolidato del gruppo, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarketstorage*.

Con riferimento alle indicazioni generali sull'andamento della gestione e la prevedibile chiusura dell'esercizio in corso, si rimanda alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 10 settembre 2018, disponibile presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarketstorage*.

In considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, redatta ai sensi degli articoli 125-ter e 114-bis del TUF e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti, in cui si illustrano nel dettaglio i termini della proposta di delega e le ragioni che sottostanno al conferimento della stessa al Consiglio di Amministrazione, è stata messa a disposizione

sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarketstorage*, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propongo, il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, propone di ometterne la lettura.

Io Notaio, su invito del Presidente, provvedo quindi a dare lettura alla proposta di delibera *infra* trascritta; il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- segnala che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (ore 11,17), per alzata di mano, la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione qui trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,

- esamina la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;

- dato atto che il capitale sociale attualmente sottoscritto di Euro 3.208.050,00 è interamente versato, come i Sindaci confermano;

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

2. di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovrapprezzo) sia determinato dal Consiglio di Amministrazione a condizione che lo stesso corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una so-

cietà di revisione legale;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro - ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria (quarto punto all'ordine del giorno) e ricorda che l'assemblea è chiamata ad approvare alcune modifiche da apportare allo statuto sociale anche in ragione delle delibere di parte straordinaria che precedono, che prevedono l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale della Società ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile. Tale articolo consente che tale facoltà sia attribuita in un momento successivo alla costituzione della Società mediante modificazione dello statuto.

In considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, redatta ai sensi degli articoli 125-ter e 114-bis del TUF e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti, in cui si illustrano nel dettaglio le modifiche statutarie proposte, è stata messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarketstorage*, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente informa, inoltre, che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Il Notaio, su invito del Presidente, provvede quindi a dare lettura alla proposta di delibera *infra* trascritta; il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- segnala che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (ore 11,20), per alzata di mano, la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione qui trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,

- preso atto delle deliberazioni dell'odierna Assemblea ordinaria che ha approvato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile;

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche;

delibera

1. di modificare lo Statuto sociale attualmente vigente:

a. sostituendo a chiusura del comma 6.6 (sei punto sei) dello Statuto sociale le parole "comma 4, primo e secondo periodo, comma 5 e comma 8 del codice civile" alle parole "comma 4, secondo periodo, cod. civ."; tale comma assumerà pertanto la seguente formulazione:

"Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, primo e secondo periodo, comma 5 e comma 8 del codice civile.";

b. inserendo dopo il comma 6.8 (sei punto otto) dell'art. 6 (sei) dello Statuto sociale, il seguente nuovo comma 6.9 (sei punto nove):

"In data 29 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del codice civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, per un importo massimo di Euro 138.000 in valore nominale, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 690.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018 - 2021" approvate dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 ottobre 2018. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo fissato dal Consiglio di Amministrazione, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni

raccolte.";

c. inserendo dopo il comma 6.9 (sei punto nove) dell'art. 6 (sei) dello Statuto sociale, di cui al precedente punto b, il seguente nuovo comma 6.10 (sei punto dieci):

"In data 29 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.",

restando invariato il resto dell'art. 6 (sei) dello Statuto sociale;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro - ogni potere per:

a. apportare di volta in volta all'art. 6 (sei) dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione e al perfezionamento delle singole tranches degli aumenti di capitale delegati come sopra, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento;

b. adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Più nulla essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,22 (undici e ventidue).

Sono allegati al presente verbale:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea e il documento informativo relativo al Piano di

Stock Option 2018-2021, in unico fascicolo sotto "A";
- l'elenco degli intervenuti e i dettagli delle votazioni, in
unico fascicolo, sotto "B";
- lo statuto sociale recante le modifiche deliberate dall'as-
semblea sotto "C".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 12.

Consta
di otto fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia
fiducia e di mio pugno completati per trentuno pagine e della
trentaduesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

Acc. "A" al n. 14456/14862 di rep.



GIGLIO GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(29 OTTOBRE 2018 IN UNICA CONVOCAZIONE)

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DEGLI ARTT. 125-*TER* E 114-*BIS* DEL D.LGS. 58/1998 E DEGLI ARTT. 72 E 84-*TER* DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/99

Signori Azionisti,

in osservanza degli artt. 125-*ter* e 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), nonché degli artt. 72 e 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in data 29 ottobre 2018 alle ore 10:30 in 20123 - Milano, piazza Armando Diaz 6, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Piano di Stock Option denominato "*Piano di Stock Option 2018 - 2021*", avente ad oggetto azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A., riservato agli amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice

Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 138.000 in valore nominale, mediante emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 690.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, al servizio esclusivo del "*Piano di Stock Option 2018 - 2021*". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Argomento n. 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

Approvazione del Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2018 - 2021", avente ad oggetto azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A., riservato agli amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, un piano di incentivazione e fidelizzazione destinato a rappresentare una componente della remunerazione di medio-lungo periodo di una parte del *management* di Giglio Group S.p.A. (la "**Società**").

Si tratta di un piano di *stock option* denominato "*Piano di Stock Option 2018-2021*" (il "**Piano**") riservato agli amministratori esecutivi e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società, individuati quali beneficiari dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione (i "**Beneficiari**").

L'obiettivo dell'iniziativa è di focalizzare il *management* titolare di posizioni determinanti ai fini del *business* aziendale, o comunque ritenuto meritevole di incentivazione e *retention* in base a considerazioni gestionali, sulla crescita di valore dell'azione nel medio-lungo termine, mediante assegnazione di opzioni per l'acquisto di azioni della Società a un prezzo predeterminato, in numero variabile e comunque condizionatamente al raggiungimento di predeterminati livelli di *performance*.

Di seguito si sintetizzano i termini e le condizioni essenziali del Piano sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, con la precisazione che la proposta di delibera prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione del mandato a predisporre il regolamento del Piano da definirsi previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, acquisito - là dove richiesto - il parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile (il "**Regolamento del Piano**").

Per maggiori dettagli si rinvia al documento informativo relativo al Piano (il "**Documento Informativo**"), redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, consultabile sul sito internet della Società www.giglio.org nella Sezione *Corporate Governance*.

1. Ragioni che motivano l'adozione del Piano

La Società ritiene che i piani di compensi basati su azioni costituiscano un efficace strumento di incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli chiave, al fine di mantenere elevate e migliorare le *performance* nonché di contribuire ad aumentare la crescita e il successo della Società e del gruppo.

In particolare, il Piano rappresenta uno strumento idoneo a consentire l'allineamento degli interessi dei Beneficiari con quelli degli azionisti, consentendo di perseguire l'obiettivo prioritario di creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Obiettivo del Piano è anche dare un riconoscimento alle persone chiave per gli sforzi dedicati alla crescita del gruppo negli ultimi anni, culminata con il successo della procedura di quotazione delle azioni e del passaggio dal mercato AIM – Italia al Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR.

2. Oggetto e durata del Piano

Il Piano prevede l'attribuzione ai Beneficiari di massime complessive 690.000 opzioni (le "Opzioni"), gratuite e non trasferibili, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere o di acquistare le azioni ordinarie della Società nel rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni n. 1 Opzione esercitata.

Alla data di attribuzione, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione, individuerà i Beneficiari del Piano e determinerà il numero di Opzioni da corrispondere a ciascun Beneficiario (la "Data di Attribuzione"). Il numero delle Opzioni attribuite sarà definito valutando l'apporto di ciascun Beneficiario alla realizzazione della strategia e al conseguimento degli obiettivi di creazione di nuovo valore, tenuto conto della rilevanza strategica della posizione ricoperta e della centralità delle attività svolte nell'ambito della Società e del gruppo.

Le Opzioni verranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno in nessun caso essere trasferite per atto *inter vivos*; né potranno costituire oggetto di garanzia, di privilegio, di vincolo, o di opzione alcuna, a pena di decadenza di tutti i diritti relativi. In caso di violazione da parte del Beneficiario del divieto di trasferimento, le Opzioni dallo stesso detenute decadranno da ogni diritto divenendo prive di validità ad ogni effetto.

Il Piano avrà durata fino al termine ultimo entro cui le opzioni relative alla terza *tranche* potranno essere esercitate dal Beneficiario, pertanto trascorsi sei anni dalla Data di Attribuzione. L'Assemblea potrà rinnovarlo o prorogarne la durata, apportando tutte le integrazioni e modifiche ritenute necessarie o opportune per adeguare il Piano alla normativa di volta in volta applicabile o alle mutate esigenze del gruppo.

3. Esercizio delle Opzioni

Le Opzioni potranno essere esercitate da ciascun Beneficiario nell'arco di un periodo di *vesting* triennale (il "Periodo di *Vesting*"), suddiviso in tre *tranche*, come di seguito indicato:

- **prima *tranche***: fino al 20% delle opzioni assegnate; le stesse potranno essere esercitate decorso 1 anno dalla Data di Attribuzione;

- **seconda *tranche***: fino al 30% delle opzioni assegnate; le stesse potranno essere esercitate decorsi 2 anni dalla Data di Attribuzione; e
- **terza *tranche***: fino al 50% delle opzioni assegnate; le stesse potranno essere esercitate decorsi 3 anni dalla Data di Attribuzione.

Le opzioni assegnate ricomprese nelle summenzionate *tranche* matureranno, in tutto o in parte, solo qualora siano raggiunti gli specifici obiettivi annuali di *performance* (gli "Obiettivi") connessi all'EBITDA consolidato del gruppo indicati nel Documento Informativo. Il raggiungimento di tali Obiettivi sarà verificato annualmente dal Consiglio di Amministrazione a seguito dell'approvazione del bilancio della Società.

Per ciascuna *tranche*, a seguito della verifica del raggiungimento degli Obiettivi, la Società comunicherà ad ogni Beneficiario il numero di Opzioni assegnate divenute Opzioni maturate, e quindi esercitabili. Tutte le Opzioni che, sulla base degli Obiettivi, non verranno maturate, saranno considerate decadute e non potranno più essere esercitate, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Beneficiario che esercita le proprie Opzioni maturate ha diritto a ricevere per ciascuna Opzione esercitata n. 1 azione ordinaria con godimento regolare, previo il pagamento del prezzo di esercizio, il cui ammontare sarà determinato alla Data di Attribuzione dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione, sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente la Data di Attribuzione.

Ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni maturate di ciascuna *tranche* per un periodo di tre anni a partire dalla relativa data di maturazione, al termine del quale i relativi diritti di acquisto e/o sottoscrizione decadranno.

Il Piano prevede che i Beneficiari non possano esercitare le Opzioni nei trenta giorni di calendario che precedono la comunicazione al pubblico dei bilanci e delle relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a rendere pubbliche ai sensi della normativa legislativa e regolamentare di tempo in tempo vigente. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazione, potrà inoltre prevedere ulteriori periodi di blocco per l'esercizio delle opzioni, ovvero modificare i termini indicati nel Regolamento del Piano in caso di rilevanti modifiche legislative o regolamentari.

4. Modalità e clausole di attuazione del Piano

La Società metterà a disposizione del Beneficiario le azioni ordinarie della Società al medesimo spettanti a seguito dell'esercizio delle Opzioni maturate nei termini e con le modalità stabilite nel Regolamento del Piano.

Il Piano potrà essere attuato utilizzando sia (A) azioni proprie oggetto di acquisto a valore sull'autorizzazione di cui all'art. 2357 del codice civile eventualmente concessa di volta in volta dall'assemblea della Società; sia (B) azioni di nuova

emissione, rinvenienti dall'aumento di capitale scindibile a pagamento che il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, anche in più *tranches*, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea del Piano e della delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un importo di massimi Euro 138.000 in valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e – per quanto occorrer possa – comma 5, del codice civile, mediante emissione di massime n. 690.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano.

Qualcuna condizione per beneficiare del Piano, quest'ultimo prevede l'esistenza e il mantenimento di un rapporto di amministrazione e/o di lavoro subordinato tra i Beneficiari e la Società. La cessazione di tale rapporto, nelle ipotesi contemplate dal Piano, incide sull'esercizio delle Opzioni e può determinare l'estinzione delle Opzioni stesse, secondo le condizioni e i termini previsti dal Regolamento del Piano. Il diritto dei Beneficiari di esercitare le Opzioni maturate resterà comunque sospeso a partire dal momento dell'eventuale invio di una lettera di contestazione disciplinare e sino al momento della conclusione del procedimento disciplinare.

5. Limiti al trasferimento delle azioni ottenute

Per ciascuna *tranche*, i Beneficiari avranno l'obbligo di detenere continuativamente, per almeno 18 mesi dalla Data di Attribuzione, un numero di azioni almeno pari al 20% delle azioni sottoscritte o acquistate per effetto dell'esercizio delle Opzioni maturate, dedotto un numero di azioni di valore corrispondente al prezzo di esercizio delle Opzioni maturate esercitate e agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all'esercizio delle opzioni esercitate effettivamente pagati (il c.d. "*sell to cover*").

Inoltre, in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, i Beneficiari che rivestano la qualifica di amministratori esecutivi avranno l'obbligo, anche decorso il periodo di indisponibilità sopra indicato, di detenere continuativamente, fino al termine del mandato rispetto a ciascuno dei Periodi di *Vesting*, un numero di azioni almeno pari al 20% delle azioni sottoscritte o acquistate per effetto dell'esercizio delle Opzioni maturate esercitate, dedotto un numero di azioni di valore corrispondente al prezzo di esercizio delle opzioni maturate esercitate e agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all'esercizio delle opzioni maturate esercitate effettivamente pagati.

Non sono previsti ulteriori vincoli di indisponibilità gravanti sulle Azioni assegnate a seguito dell'esercizio delle Opzioni Maturate.

Il Piano inoltre prevede clausole di revoca e restituzione. In particolare, qualora il Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Comitato Nomine e Remunerazione, accerti, entro 3 anni dai termini del Piano, che gli Obiettivi erano stati determinati sulla base di dati che si sono rivelati manifestamente errati ovvero accerti la dolosa alterazione dei dati utilizzati per la consuntivazione degli Obiettivi,

il Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Comitato Nomine e Remunerazione, avrà il diritto di ottenere dai Beneficiari o dal Beneficiario autore di uno dei predetti atti e/o fatti, la revoca delle Opzioni assegnate, o la restituzione delle azioni nella titolarità del Beneficiario, dedotto un numero di Azioni di valore corrispondente al prezzo di esercizio delle Opzioni esercitate e agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all'esercizio delle Opzioni esercitate effettivamente pagati, ovvero, la restituzione del valore di vendita (dedotto l'importo corrispondente al prezzo di esercizio delle Opzioni esercitate e agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all'esercizio delle Opzioni maturate) qualora le azioni del Beneficiario fossero già state vendute.

6. Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese

Il Piano non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Adeguamenti del Piano

In caso di operazioni straordinarie riguardanti la Società o di altri eventi suscettibili di influire sugli Obiettivi, sulle Opzioni, sulle azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione (sentito il Comitato Nomine e Remunerazione) avrà la facoltà di apportare al Piano le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dallo stesso perseguiti e dei diritti economici e patrimoniali riconosciuti dal medesimo.

Alla luce di quanto sopra esposto, e rinviando all'apposito Documento Informativo per l'illustrazione analitica del Piano, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,

- esaminato la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;*
- visto il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*

delibera

- 1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018 - 2021" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e*

presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul "Piano di Stock Option 2018 - 2021";

- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Stock Option 2018 - 2021", anche utilizzando quali azioni a servizio dell'esercizio delle opzioni le azioni proprie eventualmente in portafoglio della Società, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre e adottare il regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, determinare il prezzo di esercizio, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'eventuale assegnazione delle opzioni al Presidente quale beneficiario (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;*
- 3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."*

Argomento n. 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria

Delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 138.000 in valore nominale, mediante emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 690.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, al servizio esclusivo del "Piano di Stock Option 2018 - 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega (la "**Delega Stock Option**"), per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, ad aumentare a pagamento il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 138.000 in valore nominale, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 690.000 azioni ordinarie prive del valore nominale (**"Aumento di Capitale Stock Option"**), al servizio esclusivo del "**Piano di Stock Option 2018 - 2021**".

1. Motivazioni dell'Aumento di Capitale Stock Option

La delibera sottoposta all'attenzione dell'Assemblea straordinaria è funzionale all'attuazione del Piano riservato ad amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche della Società che sarà sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea ordinaria quale punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria dall'Assemblea dei Soci del 29 ottobre 2018.

Pertanto, la proposta delibera avente ad oggetto l'approvazione del conferimento al Consiglio della Delega Stock Option è subordinata all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea ordinaria.

Il Piano prevede che siano attribuite ai Beneficiari dello stesso massime n. 690.000 opzioni, che conferiscono al titolare il diritto di sottoscrivere o di acquistare azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, in ragione di un'azione per ciascuna opzione.

Per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale Stock Option a servizio del Piano si propone quindi di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione: (i) ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 del Codice Civile in relazione a beneficiari del Piano

che siano dipendenti della Società e, per quanto occorrer possa, (ii) ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile in relazione a beneficiari del Piano che non siano dipendenti della Società, per un importo massimo di Euro 138.000 in valore nominale, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 690.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, al servizio esclusivo del "Piano di Stock Option 2018 - 2021" medesimo.

L'Aumento di Capitale Stock Option prevede l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, in quanto le azioni di nuova emissione sono destinate a dipendenti o amministratori della Società e le sopra indicate finalità giustificano l'esclusione del diritto di opzione in favore degli azionisti.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Comitato Nomine e Remunerazione, di utilizzare quali azioni a servizio dell'esercizio delle opzioni le eventuali azioni detenute dalla Società ed acquistate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie deliberati ed eseguiti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Per maggiori dettagli relativi al Piano e alle ragioni che ne motivano l'adozione, si rinvia a quanto innanzi descritto nella presente relazione illustrativa in merito al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e al Documento Informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

2. Risultati dell'ultimo esercizio chiuso e indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso

La relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stata approvata dall'Assemblea dei Soci in data 11 maggio 2018 ed è disponibile, insieme con il bilancio consolidato del gruppo, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.giglio.org nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

Con riferimento ai risultati dell'ultimo esercizio, si rinvia pertanto alla relazione finanziaria annuale e alla relativa documentazione di accompagnamento.

Con riferimento alle indicazioni generali sull'andamento della gestione e la prevedibile chiusura dell'esercizio in corso, si rimanda alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 10 settembre 2018 disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.giglio.org nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

3. Consorzio di garanzia e/o collocamento

Non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento, né altre forme di collocamento.

4. Prezzo di emissione delle azioni

Il Piano prevede l'attribuzione gratuita di massime complessive 690.000 opzioni per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni ordinarie della Società, nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 1 (una) opzione, ai termini e alle condizioni stabiliti dal Piano.

Il prezzo di esercizio delle opzioni, corrispondente al prezzo di emissione o di vendita delle azioni, sarà determinato, alla Data di Attribuzione delle opzioni ai beneficiari, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione, sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente la data di attribuzione delle opzioni.

Il criterio proposto per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni è stato valutato dal Consiglio di Amministrazione come rappresentativo del prezzo di mercato e corrisponde alla prassi di mercato delle società quotate in relazione al criterio adottato per stabilire il prezzo di emissione di azioni a servizio di piani di *stock option*.

Nell'esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione determinerà la porzione di prezzo di emissione destinata a essere imputata a capitale e quella destinata invece a essere imputata a riserva sovrapprezzo, fermo restando che l'importo dell'incremento in valore nominale del capitale sociale non sarà superiore a Euro 138.000.

5. Periodo previsto per l'esecuzione della Delega Stock Option e dell'Aumento di Capitale Stock Option

Si propone di stabilire che la durata della Delega Stock Option sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare e di stabilire che possa essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, coerentemente con le finalità del Piano, dando informativa al mercato su termini e modalità di ogni singola *tranche* di aumento di capitale, non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Aumento di Capitale Stock Option consiste in un aumento di capitale scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile e, pertanto, potrà essere parzialmente o integralmente eseguito e sottoscritto anche in più *tranche* entro il termine di scadenza dei periodi di esercizio delle opzioni assegnate ai beneficiari del Piano, fermo restando che gli amministratori saranno espressamente autorizzati ad emettere le nuove azioni via via che esse verranno sottoscritte; pertanto, le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata.

6. Godimento delle azioni emesse in caso di esercizio delle opzioni

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Stock Option avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

7. Modifiche statutarie

Il conferimento della Delega Stock Option relativa all'Aumento di Capitale Stock Option come sopra descritto richiede la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Per ulteriori informazioni circa le modifiche statutarie si rinvia a quanto nel seguito descritto nella presente relazione illustrativa in merito al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,

- preso atto della deliberazione dell'odierna Assemblea ordinaria che ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, il piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018- 2021";*
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;*
- dato atto che il capitale sociale attualmente sottoscritto di Euro 3.208.050,00 è interamente versato, come i Sindaci hanno confermato;*

delibera

- 1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 138.000 in valore nominale, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 690.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, al servizio esclusivo del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018 - 2021", da offrire in sottoscrizione agli amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche della Società che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal regolamento del piano di stock option, fissando apposito termine per la loro sottoscrizione e prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente*

sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine;

- 2. di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovrapprezzo) sia determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal regolamento del "Piano di Stock Option 2018 - 2021", e dunque sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di assegnazione delle opzioni di cui al predetto piano, salva eventuali aggiustamenti come da suo regolamento;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro - ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.*

Argomento n. 3 all'ordine del giorno di parte straordinaria

Delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla vostra approvazione la proposta di delibera in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega (la "**Delega Riservata**"), per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, ad aumentare a pagamento il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale ("**Aumento di Capitale Riservato**").

1. Motivazioni dell'Aumento di Capitale Riservato

L'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile disciplina la facoltà, riservata alle società con azioni quotate in mercati regolamentati, di prevedere in statuto l'esclusione del diritto di opzione per gli aumenti del capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale. Lo Statuto della Società recepisce, all'articolo 6.6, tale previsione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'Aumento di Capitale Riservato possa permettere alla Società di rafforzare, contenendo gli effetti diluitivi per gli azionisti preesistenti, la propria base azionaria anche grazie alla presenza di primari investitori italiani ed esteri di elevato *standing*, e, al contempo, di favorire una maggiore liquidità del titolo, consentendo di sostenere i futuri programmi di sviluppo delle attività della Società. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione precisa che all'Aumento di Capitale Riservato potranno anche eventualmente partecipare gli

attuali azionisti della Società nel caso in cui dovessero avere le caratteristiche che saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione stesso.

2. Risultati dell'ultimo esercizio chiuso e indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso

La relazione finanziaria relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stata approvata dall'Assemblea dei Soci in data 11 maggio 2018 ed è disponibile, insieme con il bilancio consolidato del gruppo, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.giglio.org nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

Con riferimento ai risultati dell'ultimo esercizio, si rinvia pertanto alla relazione finanziaria e alla relativa documentazione di accompagnamento.

Con riferimento alle indicazioni generali sull'andamento della gestione e la prevedibile chiusura dell'esercizio in corso, si rimanda alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 10 settembre 2018 disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.giglio.org nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

3. Modalità dell'Aumento di Capitale Riservato

Al momento di esercizio della Delega Riservata, il Consiglio di Amministrazione valuterà la modalità tecnica maggiormente efficiente per eseguire l'Aumento di Capitale Riservato, tenendo conto dell'andamento del mercato e nel miglior interesse della Società e dei suoi azionisti.

In linea con la prassi di mercato, fra le possibili modalità tecniche di esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato che potrà essere scelta dal Consiglio di Amministrazione, rientra la procedura di c.d. *accelerated bookbuilding* consistente in un collocamento privato riservato a "Investitori Qualificati" (come definiti nell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti) in Italia e investitori istituzionali all'estero, con espressa esclusione dei Paesi nei quali sarebbe vietato dalle leggi applicabili, senza la pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione per le azioni di nuova emissione in forza delle esenzioni previste dall'art. 34-ter, primo comma, lett. b) e dall'art. 57, primo comma, lett. a) del Regolamento Emittenti.

4. Consorzio di garanzia e/o collocamento

Alla data della presente relazione, non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento, né altre forme di collocamento.

5. Prezzo di emissione delle azioni

Il prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento di esercizio della Delega Riservata, fermo restando che tale prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle stesse.

La corrispondenza fra il prezzo di emissione delle azioni emesse in ragione dell'Aumento di Capitale Riservato e il valore di mercato delle stesse dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Nell'esercizio della Delega Riservata, il Consiglio di Amministrazione determinerà la porzione di prezzo di emissione destinata a essere imputata a capitale e quella destinata invece a essere imputata a riserva sovrapprezzo, fermo restando che l'importo dell'incremento in valore nominale del capitale sociale non potrà essere superiore al 10% del capitale sociale preesistente.

6. Periodo previsto per l'esecuzione della Delega Riservata e dell'Aumento di Capitale Riservato

Si propone di stabilire che la durata della Delega Riservata sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare e di stabilire che possa essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, coerentemente con gli interessi della Società, dando informativa al mercato su termini e modalità di ogni singola *tranche* di aumento di capitale, non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Aumento di Capitale Riservato consiste in un aumento di capitale scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile e, pertanto, potrà essere parzialmente o integralmente eseguito e sottoscritto anche in più *tranche*, fermo restando che gli amministratori saranno espressamente autorizzati ad emettere le nuove azioni via via che esse verranno sottoscritte; pertanto, le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata.

7. Godimento delle azioni emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

8. Modifiche statutarie

Il conferimento della delega relativa all'Aumento di Capitale Riservato come sopra descritto richiede la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Per ulteriori informazioni circa le modifiche statutarie si rinvia a quanto nel seguito descritto nella presente relazione illustrativa in merito al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redotta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *dato atto che il capitale sociale attualmente sottoscritto di Euro 3.208.050,00 è interamente versato, come i Sindaci hanno confermato;*

delibera

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione – ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari – a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;*
2. *di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovrapprezzo) sia determinato dal Consiglio di Amministrazione a condizione che lo stesso corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.*

Argomento n. 4 all'ordine del giorno di parte straordinaria

Modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione VI ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera in merito alla modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata per il 29 ottobre 2018.

Come innanzi illustrato nella presente relazione, ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno è prevista l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale della Società ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile. Il menzionato articolo prevede che tale facoltà possa essere attribuita in un momento successivo alla costituzione della società mediante modificazione dello Statuto.

Alla luce di quanto sopra, si riporta nella tabella di seguito nella colonna di sinistra il testo attuale dell'art. 6 dello Statuto sociale della Società e nella colonna di destra le modifiche proposte evidenziate in grassetto.

Testo attuale	Testo proposto
6.1 Il capitale sociale è di Euro 3.208.050,00 (tremilioni duecentoottomila cinquantavirgola-zero-zero) ed è diviso in n. 16.040.250 (sedicimilioni quarantamila duecentocinquanta) azioni prive di valore nominale espresso.	[nessuna modifica]
6.2 Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art 2347 del codice civile.	[nessuna modifica]
6.3 Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge e possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.	[nessuna modifica]
6.4 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-	[nessuna modifica]

bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").	
6.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.	[nessuna modifica]
6.6 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..	6.6 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, primo e secondo periodo, comma 5 e comma 8 del codice civile.
6.7 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale a norma dell'art. 2443 del codice civile.	[nessuna modifica]
6.8 L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.	[nessuna modifica]
	6.9 In data 29 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del

	<p>diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del codice civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, per un importo massimo di Euro 138.000 in valore nominale, mediante emissione, anche in più <i>tranche</i>, di massime n. 690.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018 - 2021" approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 ottobre 2018. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo fissato dal Consiglio di Amministrazione, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p>
	<p>6.10 In data 29 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più <i>tranche</i>, di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla</p>

	<p>data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione – ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari – a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p>
--	---

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Pertanto, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea delle delibere di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,

- *preso atto delle deliberazioni dell'odierna Assemblea ordinaria che ha approvato, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile;*
- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche;*

delibera

1. di modificare lo Statuto sociale attualmente vigente:

- a. sostituendo a chiusura del comma 6.6 dello Statuto sociale le parole "comma 4, primo e secondo periodo, comma 5 e comma 8 del codice civile" alle parole "comma 4, secondo periodo, cod. civ."; tale comma assumerà pertanto la seguente formulazione:*

"Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, primo e secondo periodo, comma 5 e comma 8 del codice civile."

- b. inserendo dopo il comma 6.8 dell'art. 6 dello Statuto sociale, il seguente nuovo comma 6.9:

"In data 29 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del codice civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, per un importo massimo di Euro 138.000 in valore nominale, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 690.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018 - 2021" approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 ottobre 2018. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo fissato dal Consiglio di Amministrazione, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte."

- c. inserendo dopo il comma 6.9 dell'art. 6 dello Statuto sociale, di cui al precedente punto b, il seguente nuovo comma 6.10:

"In data 29 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale."

restando invariato il resto dell'art. 6 dello Statuto sociale;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro - ogni potere per:
- a. apportare di volta in volta all'art. 6 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione e al perfezionamento delle singole tranches degli aumenti di capitale delegati come sopra, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento;*
 - b. adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed*

introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."


Milano, 28 settembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Dott. Alessandro Giglio

F.TO CARLO MARCHETTI NOTAIO





Giglio Group S.p.A.

PIANO DI STOCK OPTION 2018-2021

**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI COMPENSI BASATO
SULL'ATTRIBUZIONE DI OPZIONI (*STOCK OPTION*) PER LA
SOTTOSCRIZIONE O L'ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE GIGLIO GROUP
S.P.A. SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

*(redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento adottato da Consob con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni)*

Milano, 28 settembre 2018

PREMESSA

Il presente documento informativo (il "**Documento Informativo**") è redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), e ha ad oggetto il "*Piano di Stock Option 2018-2021*" (il "**Piano**") approvato dal Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. (la "**Società**" o "**Giglio**") in data 3 settembre 2018.

In data 3 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di Giglio, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, ha deliberato di sottoporre all'assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno [29] ottobre 2018, l'adozione, ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**"), del Piano che prevede l'attribuzione gratuita di opzioni per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni ordinarie della Società, nel rapporto di un'azione per ogni opzione, ai termini e alle condizioni stabiliti dal Piano e descritti nel presente Documento Informativo.

La predetta proposta di adozione del Piano sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Giglio convocata per il giorno 29 ottobre 2018.

Alla data del presente Documento Informativo, l'adozione del Piano non è ancora stata approvata dall'assemblea ordinaria degli azionisti di Giglio. Pertanto (i) il presente Documento Informativo è redatto esclusivamente sulla base del contenuto della proposta di adozione del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 settembre 2018, e (ii) ogni riferimento al Piano contenuto nel presente Documento Informativo deve intendersi riferito alla proposta di adozione del Piano.

Il presente Documento Informativo verrà aggiornato, ove necessario e nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa vigente, qualora la proposta di adozione del Piano venisse approvata dall'assemblea ordinaria degli azionisti della Società e conformemente alle deliberazioni adottate dalla stessa assemblea ordinaria e dal Consiglio di Amministrazione della Società, organo competente all'attuazione del Piano.

Si precisa che il Piano è da considerarsi di "*particolare rilevanza*" ai sensi dell'articolo 114-*bis*, comma 3 del TUF e dell'articolo 84-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto, tra l'altro, agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società.

Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.giglio.org/>, sezione *Corporate Governance* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati avranno il seguente significato nel Documento Informativo.

"Amministratori Esecutivi"	Gli amministratori della Società qualificati come esecutivi ai sensi del Codice di Autodisciplina.
"Azioni"	Indica le azioni ordinarie della Società, quotate sul MTA – Segmento STAR.
"Bad Leaver"	Indica qualsiasi ipotesi in cui vi sia cessazione del Rapporto in conseguenza: (a) di licenziamento e/o revoca e/o risoluzione e/o mancato rinnovo del Rapporto del Beneficiario da parte della Società per giusta causa; (b) della violazione da parte del Beneficiario degli obblighi di non concorrenza comunque assunti dallo stesso nei confronti della Società e/o del Gruppo Giglio; ovvero (c) di dimissioni volontarie del Beneficiario dalla Società non giustificate dal ricorrere di un'ipotesi di <i>Good Leaver</i> .
"Beneficiari"	Indica gli Amministratori Esecutivi e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, individuati quali beneficiari del Piano dal Consiglio di Amministrazione della Società.
"Codice di Autodisciplina"	Indica il codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo 2006 dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> (come successivamente modificato) e promosso da Borsa Italiana, Abi, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
"Comitato Nomine e Remunerazione"	Indica il Comitato Nomine e Remunerazione istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di Giglio che svolge funzioni consultive e propositive in materia di nomine e di remunerazione in adesione alle raccomandazioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del Codice di Autodisciplina.
"Consiglio di Amministrazione"	Indica il consiglio di amministrazione della Società <i>pro tempore</i> in carica.
"Data di Attribuzione"	La data in cui il Consiglio di Amministrazione individua i Beneficiari e determina il numero di Opzioni attribuite a ciascuno di essi.

"Data di Scadenza"	Indica, per ciascuna delle <i>tranche</i> indicate al successivo paragrafo 4.2, la data entro la quale dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, le Opzioni Maturate e non decadute.
"Data di Vesting"	Il Giorno Lavorativo successivo al decorso del relativo Periodo di <i>Vesting</i> , in cui le Opzioni Maturate divengono esercitabili in conformità al Regolamento.
"Dirigenti con Responsabilità Strategiche"	I dirigenti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società.
"Documento Informativo"	Indica il presente documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.
"EBITDA"	Indica, per ciascun esercizio sociale, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale della Società redatto secondo i principi IAS/IFRS e certificato senza rilievi, la somma algebrica delle seguenti voci: <ol style="list-style-type: none"> 1. (+) Ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2. (+) Altri ricavi; 3. (+/-) <u>Variazione delle rimanenze;</u> 4. (-) Costi della produzione; 5. (+) Ammortamenti e svalutazioni; 6. (+) Accantonamenti per rischi; 7. (+) Altri accantonamenti. 8. (-) Oneri non Ricorrenti
"Giorno Lavorativo"	Un giorno di negoziazione sul MTA, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., di volta in volta vigente.
"Good Leaver"	Indica qualsiasi ipotesi in cui vi sia cessazione del Rapporto in conseguenza di: <ol style="list-style-type: none"> (a) morte o invalidità permanente del Beneficiario; (b) licenziamento, revoca, risoluzione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro e/o del mandato del Beneficiario da parte della Società per ragioni

diverse dalla giusta causa;

- (c) trasferimenti e/o conferimenti di rami d'azienda della Società;
- (d) dimissioni dalla carica o recesso dal rapporto di lavoro in caso di decesso o inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio); ovvero
- (e) dimissioni del Beneficiario nel caso di grave inadempimento da parte della Società – che sia accertato da sentenza passata in giudicato – dei termini e condizioni di impiego del Beneficiario tali da non permettere al Beneficiario di continuare a lavorare per la Società, nemmeno temporaneamente.

"Gruppo Giglio" o "Gruppo"	Indica Giglio Group S.p.A. e le società controllate ai sensi dell'articolo 93 del TUF.
"MTA"	Indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
"Obiettivi"	Indica gli obiettivi di <i>performance</i> ai quali è legata la maturazione delle Opzioni Assegnate.
"Opzione"	Indica il diritto conferito ai Beneficiari di sottoscrivere o acquistare Azioni nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previsti dal Piano. Ogni numero 1 (una) Opzione conferisce il diritto di sottoscrivere o acquistare numero 1 (una) Azione.
"Opzioni Assegnate"	Indica le Opzioni assegnate dal Consiglio di Amministrazione a ciascun Beneficiario alla Data di Attribuzione.
"Opzioni Maturate"	Indica le Opzioni che, a seguito del raggiungimento degli Obiettivi, possono essere esercitate dai Beneficiari nei relativi Periodi di Esercizio.
"Periodo di Esercizio"	Indica, per ciascuna delle <i>tranche</i> indicate al successivo paragrafo 4.2, il periodo di tempo compreso tra la Data di Vesting e la Data di Scadenza in cui ciascun Beneficiario può esercitare le Opzioni Maturate, ad eccezione dei giorni in cui l'esercizio non è consentito ai sensi del Regolamento.
"Periodo di <i>Vesting</i> "	Indica, per ciascuna delle <i>tranche</i> indicate al successivo paragrafo 4.2, il periodo di vestizione delle Opzioni attribuite ai Beneficiari – compreso fra la Data di Attribuzione delle Opzioni e la Data di Vesting – durante il quale le Opzioni Assegnate non possono essere

esercitate.

"Piano"

Indica il "*Piano di Stock Option 2018-2021*", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 settembre 2018, con il parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci della Società ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF.

"Prezzo di Esercizio"

Indica il corrispettivo che ciascun Beneficiario dovrà pagare per l'esercizio delle Opzioni Maturate al fine di sottoscrivere o acquistare le Azioni.

"Rapporto"

Indica il rapporto di amministrazione e/o di lavoro subordinato in essere tra ciascun Beneficiario e la Società.

"Regolamento Emittenti"

Indica il Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

"Regolamento"

Indica il regolamento contenente la disciplina di attuazione del Piano che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione in esito all'approvazione del Piano da parte dell'assemblea dei soci della Società.

"Società" o "Giglio"

Indica Giglio Group S.p.A., con sede in Milano (MI) Piazza Diaz, 6 – 20123.

"TUF"

Indica il D.Lgs. n. 58 del 1998, come successivamente modificato ed integrato.

1. SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate

Il Piano è destinato agli Amministratori Esecutivi e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione.

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'assemblea pertanto non è possibile fornire l'indicazione nominativa dei Beneficiari.

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'assemblea pertanto non è possibile fornire l'indicazione relativa alle categorie di dipendenti o di collaboratori ricompresi tra i Beneficiari.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi

(a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'assemblea pertanto non è possibile fornire l'indicazione nominativa dei Beneficiari.

(b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari

Non applicabile in quanto la Società è qualificabile come emittente di "minori dimensioni" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010.

(c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'assemblea pertanto non è possibile fornire l'indicazione nominativa dei Beneficiari.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie

(a) dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato

dall'assemblea pertanto non è possibile fornire l'indicazione nominativa dei Beneficiari.

- (b) *nel caso delle società di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari*

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'assemblea pertanto non è possibile fornire indicazioni relative ai Beneficiari.

- (c) *delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.)*

Non vi sono categorie di dipendenti o collaboratori per le quali siano state previste caratteristiche differenziate del Piano.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano

La Società ritiene che i piani di compensi basati su azioni costituiscano un efficace strumento di incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli chiave al fine di mantenere elevate e migliorare le *performance* e contribuire ad aumentare la crescita e il successo della Società e del Gruppo.

Il Piano rappresenta uno strumento idoneo a consentire l'allineamento degli interessi dei Beneficiari con quelli degli azionisti, consentendo di perseguire l'obiettivo prioritario di creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Obiettivo del Piano è anche dare un riconoscimento alle persone chiave per gli sforzi dedicati alla crescita del Gruppo negli ultimi anni, culminata con il successo della procedura di quotazione delle Azioni e del passaggio dal mercato AIM – Italia al MTA – Segmento STAR.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione del Piano basato su strumenti finanziari

Le Opzioni Assegnate diverranno Opzioni Maturate, e saranno pertanto esercitabili dai Beneficiari nei relativi Periodi di Esercizio, solo al raggiungimento degli specifici Obiettivi di *performance* relativi a ciascuna *tranche* e nei termini indicati nelle tabelle di seguito riportate:

Prima tranche	
Valore dell'EBITDA risultante dal bilancio della Società al 31 dicembre 2018	% di Opzioni della prima tranche maturate
inferiore a Euro 7.947.000	0%
pari o superiore a Euro 7.947.000	100%

<i>Seconda tranche</i>	
Valore dell'EBITDA risultante dal bilancio della Società al 31 dicembre 2019	% di Opzioni della seconda tranche maturate
inferiore a Euro 8.495.000	0%
pari o superiore a Euro 8.495.000	100%

<i>Terza tranche</i>	
Valore dell'EBITDA risultante dal bilancio della Società al 31 dicembre 2020	% di Opzioni della terza tranche maturate
inferiore a Euro 9.918.000	0%
pari o superiore a Euro 9.918.000	100%

La verifica del raggiungimento degli Obiettivi sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società a seguito dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del bilancio di esercizio di riferimento.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Alla Data di Attribuzione, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione, determinerà il numero di Opzioni da corrispondere a ciascun Beneficiario.

Il numero di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario verrà definito dal Consiglio di Amministrazione valutando l'apporto alla realizzazione della strategia e al conseguimento degli obiettivi di creazione di nuovo valore di ciascun Beneficiario, tenuto conto della rilevanza strategica della posizione ricoperta e la centralità delle attività svolte nell'ambito della Società e del Gruppo.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile, in quanto il Piano prevede l'attribuzione a ciascun Beneficiario del diritto di ricevere (a titolo gratuito) Opzioni che attribuiscono il diritto a sottoscrivere o acquistare Azioni della Società.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano

Alla data del presente Documento Informativo, alla Società non risultano sussistere significative implicazioni di ordine contabile e fiscale che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ATTRIBUZIONE DELLE AZIONI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del Piano

In data 3 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, con il parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, di sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti, convocata in data [29] ottobre 2018, l'adozione del Piano.

L'assemblea degli azionisti sarà chiamata a deliberare, oltre all'approvazione del Piano, anche il conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario o opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano, ivi incluso (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) ogni potere per (i) approvare il Regolamento, modificarlo e/o integrarlo, (ii) individuare i Beneficiari, (iii) determinare il Prezzo di Esercizio delle Opzioni, (iv) determinare il quantitativo di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario, (v) procedere all'attribuzione delle Opzioni a ciascun Beneficiario, e (vi) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione all'attuazione del Piano nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

La competenza per l'esecuzione del Piano spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale – in caso di delibera favorevole dell'assemblea dei soci del [29] ottobre 2018 – sarà incaricato dall'assemblea stessa, della gestione ed attuazione del Piano, avvalendosi del supporto istruttorio e consultivo del Comitato Nomine e Remunerazione nonché dell'ausilio della Funzione Risorse Umane.

L'amministrazione del Piano potrà essere curata da una società fiduciaria che opererà sulla base di specifico mandato conferito dalla Società e dovrà attenersi alle disposizioni del Regolamento.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione del Piano anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Perma la competenza dell'assemblea dei soci nei casi stabiliti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazione, potrà in qualunque momento apportare al Piano le modifiche ritenute opportune, al fine di (i) rendere il Piano conforme alla legislazione esistente ovvero ad eventuali modifiche legislative o regolamentari, o (ii) migliorare l'efficacia del Piano conformemente agli obiettivi dello stesso, senza in ogni caso recare pregiudizio ai diritti acquisiti dai Beneficiari a seguito dell'assegnazione delle Opzioni.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali è basato il Piano (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie)

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di Opzioni valide per la sottoscrizione di Azioni di nuova emissione della Società o l'acquisto di Azioni proprie detenute dalla Società, nel rapporto di n. 1 (una) Azione ogni n. 1 (una) Opzione esercitata.

Il numero complessivo massimo di Azioni da assegnare ai Beneficiari per l'esecuzione del Piano è stabilito in n. 690.000.

L'esercizio delle Opzioni sarà soggetto al pagamento da parte del Beneficiario del Prezzo di Esercizio, come determinato ai sensi del successivo paragrafo 4.19.

A servizio del Piano potranno essere utilizzate (i) sia azioni proprie oggetto di acquisto a valore sull'autorizzazione di cui all'art. 2357 del codice civile eventualmente concessa di volta in volta dall'assemblea; (ii) sia azioni rinvenienti dall'aumento di capitale che il Consiglio di Amministrazione potrà, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea del Piano e della delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., deliberare aumentando, a pagamento, in via scindibile e anche in più *tranches*, il capitale sociale della Società per un importo di massimi Euro 138.000 in valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e – per quanto occorrer possa – comma 5, del codice civile, mediante emissione di massime n. 690.000 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai Beneficiari.

Per maggiori informazioni sull'aumento di capitale a servizio del Piano si rinvia alla relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante pubblicazione sul sito internet della Società <https://www.giglio.org/>, sezione *Corporate Governance* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

La Società metterà a disposizione dei Beneficiari le Opzioni agli stessi spettanti nei termini e con le modalità stabilite nel Regolamento.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

La determinazione delle caratteristiche del Piano, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-*bis* del TUF, è stata svolta collegialmente dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto propositivo e consultivo del Comitato Nomine

e Remunerazione.

In data 3 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, con l'astensione degli Amministratori Esecutivi inclusi fra i Beneficiari, ha approvato di sottoporre all'assemblea dei soci la proposta di adottare il Piano.

3.6 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione del Piano all'assemblea e della proposta del Comitato Nomine e Remunerazione

In data 3 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la proposta di sottoporre all'assemblea degli azionisti l'adozione del Piano, sentito il parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, previamente riunitosi nella medesima data al fine di deliberare in merito all'adozione del Piano.

3.7 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

Non applicabile, in quanto, alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è stato ancora approvato dall'assemblea ordinaria.

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Fermo restando che alla data del presente Documento Informativo il Piano non è ancora stato approvato dall'assemblea, il prezzo di mercato delle Azioni, alla data del 3 settembre 2018, era pari a Euro 3,26.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: a) non già pubblicate ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

La struttura del Piano, le condizioni, la durata e le modalità di attribuzione delle Opzioni, allo stato non fanno ritenere che l'assegnazione possa essere influenzata in modo rilevante dall'eventuale diffusione di informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, fermo restando che la procedura di assegnazione delle Opzioni si svolgerà, in ogni caso, nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare trasparenza e parità dell'informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure interne adottate dalla Società.

Il Piano prevede che i Beneficiari non possano esercitare le Opzioni nei trenta giorni di calendario che precedono la comunicazione al pubblico dei bilanci e delle relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a rendere pubbliche ai sensi della normativa legislativa e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazione, potrà prevedere ulteriori periodi di blocco straordinari per l'esercizio delle Opzioni, ovvero modificare i termini indicati nel presente paragrafo in caso di rilevanti modifiche legislative o regolamentari.

I Beneficiari saranno altresì tenuti ad osservare le disposizioni normative applicabili, con particolare riferimento alla normativa in materia di abusi di mercato in relazione alle operazioni di esercizio delle Opzioni e di disposizione delle Azioni rinvenienti dall'esercizio delle Opzioni attribuite a fronte della partecipazione al Piano.

La violazione accertata in capo a ciascun Beneficiario, anche in via non definitiva, di un comportamento qualificabile come abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato ai sensi del TUF e del codice di *internal dealing* adottato dalla Società, comporterà l'automatica esclusione del Beneficiario dal Piano e la decadenza delle Opzioni non esercitate a questo riferibili.

4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

- 4.1 **Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il Piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (c.d. assegnazione di *restricted stock*); dell'incremento di valore di tali strumenti (c.d. *phantom stock*); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (c.d. *option grant*) con regolamento per consegna fisica (c.d. *stock option*) o per contanti sulla base di un differenziale (c.d. *stock appreciation right*)**

Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito di Opzioni che consentono, alle condizioni stabilite, la successiva sottoscrizione o acquisto delle Azioni, con regolamento per consegna fisica. Il Piano prevede pertanto l'assegnazione di *stock option*.

Ogni numero 1 (una) Opzione assegnata conferisce il diritto al Beneficiario di sottoscrivere o acquistare numero 1 (una) Azione, con godimento regolare, a fronte del pagamento alla Società del Prezzo di Esercizio.

Le Opzioni Assegnate saranno esercitabili in più *tranche*, subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi indicati nel precedente paragrafo 2.2 e con le modalità e i termini di cui al successivo paragrafo 4.2.

- 4.2 **Indicazione del periodo di effettiva attuazione del Piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti**

Il Piano prevede che le Opzioni siano attribuite dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Comitato Nomine e Remunerazione.

Le Opzioni potranno essere esercitate nell'arco di un Periodo di *Vesting* triennale suddiviso in tre *tranche* come di seguito indicato:

- **prima *tranche*:** fino al 20% (venti per cento) delle Opzioni Assegnate; le stesse potranno essere esercitate decorso 1 (un) anno dalla Data di Attribuzione;
- **seconda *tranche*:** fino al 30% (trenta per cento) delle Opzioni Assegnate; le stesse potranno essere esercitate decorsi 2 (due) anni dalla Data di Attribuzione; e

- **terza tranche:** fino al 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni Assegnate; le stesse potranno essere esercitate decorati 3 (tre) anni dalla Data di Attribuzione.

Le Opzioni Assegnate ricomprese nelle summenzionate *tranche* matureranno – e pertanto diverranno esercitabili nei relativi Periodi di Esercizio – solo qualora vengano raggiunti gli Obiettivi descritti nel precedente paragrafo 2.2.

4.3 Il termine del Piano

Il Piano avrà durata sino al termine ultimo entro cui le Opzioni relative alla terza *tranche* potranno essere esercitate dal Beneficiario, pertanto trascorsi sei anni a partire dalla Data di Attribuzione.

Le Opzioni non esercitate entro la relativa Data di Scadenza si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte con conseguente liberazione della Società da qualsivoglia obbligo scaturente dal Piano nei confronti del Beneficiario.

Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 3.3, l'assemblea potrà rinnovare il Piano o prorogarne la durata, apportando tutte le integrazioni e modifiche al Piano ritenute necessarie o opportune per adeguarlo alla normativa di volta in volta applicabile o alle mutate esigenze del Gruppo.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il Piano prevede l'assegnazione di massime 690.000 Opzioni che danno diritto a sottoscrivere o acquistare un pari numero massimo di Azioni.

Il Piano non prevede un numero massimo di Opzioni da attribuire in un anno fiscale.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano, specificando se la effettiva distribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati

Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto nei singoli paragrafi del presente Documento Informativo. In particolare, alla Data di Attribuzione, il Consiglio di Amministrazione della Società determinerà il numero di Opzioni da corrispondere a ciascun Beneficiario secondo i criteri indicati al precedente paragrafo 2.3.

L'attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari è gratuita. Ciascun Beneficiario può esercitare le Opzioni Maturate, al termine del relativo Periodo di *Vesting*, sottoscrivendo o acquistando le Azioni, alle condizioni previste nei precedenti paragrafi 2.2 e 4.2.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivententi dall'esercizio delle Opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

I Beneficiari del Piano avranno l'obbligo di detenere continuativamente, per almeno 18 (diciotto) mesi dalla data in cui hanno ricevuto le Azioni a seguito dell'esercizio delle Opzioni Maturate, un numero di Azioni almeno pari al 20% (venti per cento) delle Azioni sottoscritte o acquistate per effetto dell'esercizio delle Opzioni Maturate, dedotto un numero di Azioni di

valore corrispondente al Prezzo di Esercizio delle Opzioni Maturate esercitate e agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all'esercizio delle Opzioni Maturate esercitate effettivamente pagati (il c.d. "sell to cover").

Inoltre, i Beneficiari del Piano che rivestano la qualifica di Amministratori Esecutivi, in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, avranno comunque l'obbligo, anche decorso il periodo di indisponibilità sopra indicato, di detenere continuativamente fino al termine del mandato rispetto a ciascuno dei Periodi di *Vesting*, un numero di Azioni almeno pari al 20% (venti per cento) delle Azioni sottoscritte o acquistate per effetto dell'esercizio delle Opzioni Maturate esercitate, dedotto un numero di Azioni di valore corrispondente al Prezzo di Esercizio delle Opzioni Maturate esercitate e agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all'esercizio delle Opzioni Maturate esercitate effettivamente pagati.

Non sono previsti ulteriori vincoli di indisponibilità gravanti sulle Azioni assegnate a seguito dell'esercizio delle Opzioni Maturate.

- 4.7 **Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione del Piano nel caso in cui i destinatari effettuino operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni**

Non applicabile, in quanto non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui il Beneficiario effettui operazioni di *hedging*.

- 4.8 **Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di amministrazione/lavoro dei Beneficiari**

In caso di cessazione del Rapporto troveranno applicazione le previsioni di cui al presente paragrafo 4.8, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari e ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Comitato Nomine e Remunerazione, di raggiungere accordi di contenuto diverso con ciascun Beneficiario.

In caso di cessazione del Rapporto riferibile ad un'ipotesi di *Good Leaver*, la cui data di cessazione sia precedente allo scadere del relativo Periodo di Esercizio, il Beneficiario (ovvero i suoi eredi o successori legittimi) manterrà il diritto di esercitare le Opzioni Maturate non ancora esercitate, in conformità alle previsioni del Piano, entro la scadenza del relativo Periodo di Esercizio. Le Opzioni Assegnate ma non ancora maturate si considereranno decadute.

In caso di cessazione del Rapporto riferibile ad un'ipotesi di *Bad Leaver*, il Beneficiario perderà definitivamente, a far data dalla cessazione del Rapporto, il diritto di esercitare le Opzioni (sia le Opzioni Assegnate sia le Opzioni Maturate) non ancora esercitate.

Resta inteso che non sarà ritenuta una cessazione del Rapporto (i) la scadenza naturale della carica di amministratore seguita da immediato rinnovo senza soluzione di continuità, (ii) il trasferimento del Rapporto ad un'altra società del Gruppo, e (iii) la cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto con la Società o con altra società del Gruppo.

Resta infine inteso che il diritto dei Beneficiari di esercitare le Opzioni Maturate resterà comunque sospeso a partire dal momento dell'eventuale invio di una lettera di contestazione disciplinare e sino al momento della conclusione del procedimento disciplinare.

Il Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Comitato Nomine e Remunerazione, ha inoltre la facoltà di consentire ai Beneficiari l'esercizio delle Opzioni, in tutto o in parte, in caso di risoluzione consensuale del Rapporto di comune accordo tra le parti nonché la facoltà di assegnare le Opzioni rimaste inesercitate a seguito dell'interruzione del Rapporto con uno o più Beneficiari ad altri Beneficiari del Piano o ad altri soggetti individuati in conformità con i criteri fissati dal Piano, fissando i relativi termini di maturazione e di esercizio delle Opzioni così assegnate.

Qualora dopo la Data di Attribuzione, si verifichi un "*cambio di controllo*" è riconosciuta al Beneficiario la facoltà di continuare la propria partecipazione al Piano con le modalità, condizioni e termini del Regolamento, fatte salve eventuali differenti proposte contrattuali poste in essere dal soggetto che acquisirà il controllo, ovvero di esercitare la totalità delle Opzioni Assegnate, ancorché non sia ancora scaduto il relativo Periodo di *Vesting* ed indipendentemente dal conseguimento degli Obiettivi di *performance*.

Ai fini del Piano si ha "*cambio di controllo*", qualora un soggetto o più soggetti che agiscano in concerto tra loro (diversi da Alessandro Giglio e Meridiana Holding S.r.l e/o da qualsiasi delle entità dai medesimi controllate), in via diretta o indiretta, acquisti una partecipazione nel capitale sociale della Società tale per cui:

(i) sorga in capo a tale soggetto (o soggetti) l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie della Società ai sensi del TUF; ovvero

(ii) tale soggetto (o soggetti) nomini o rimuova la maggioranza degli amministratori della Società.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano

Salvo quanto indicato in altri paragrafi del presente Documento Informativo, non sussistono altre cause di annullamento del Piano.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Il Piano non prevede clausole di riscatto da parte della Società.

Il Piano prevede clausole di revoca o restituzione. In particolare, qualora il Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Comitato Nomine e Remunerazione, accerti, entro 3 anni dal termine del Piano indicato al paragrafo 4.3, che gli Obiettivi siano stati determinati sulla base di dati che si siano rivelati manifestamente errati ovvero accerti la dolosa alterazione dei dati utilizzati per la consuntivazione degli Obiettivi, il Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Comitato Nomine e Remunerazione, si riserva di ottenere dai Beneficiari o dal Beneficiario autore di uno dei predetti atti e/o fatti, la revoca delle Opzioni Assegnate, o la restituzione delle Azioni nella titolarità del Beneficiario, dedotto un numero di Azioni di valore corrispondente al Prezzo di Esercizio delle Opzioni Maturate esercitate e agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all'esercizio delle Opzioni Maturate esercitate effettivamente pagati, ovvero, la restituzione del valore di vendita (dedotto l'importo corrispondente al Prezzo di Esercizio delle Opzioni Maturate esercitate e agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all'esercizio delle Opzioni Maturate) qualora le Azioni

del Beneficiario fossero già state vendute.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'articolo 2358 del codice civile

Non applicabile, in quanto il Piano prevede l'attribuzione gratuita di Opzioni e non sono previsti prestiti o altre agevolazioni a favore dei Beneficiari, fatto salvo quanto descritto al precedente paragrafo 4.6 in merito al c.d. "sell to cover", per il pagamento del Prezzo di Esercizio.

4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del Piano

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'assemblea dei soci della Società e, conseguentemente, non sono ancora stati individuati i Beneficiari e il numero di Opzioni da attribuire ai medesimi.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano

L'integrale sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a servizio del Piano a seguito dell'esercizio di tutte le Opzioni e assumendo che non vengano posti in essere ulteriori aumenti di capitale, determinerebbe per gli azionisti della Società una diluizione pari al 4,30% dell'attuale capitale sociale.

4.14 Eventuali limiti per l'esercizio di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali inerenti alle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile, in quanto le Azioni sono quotate sul MTA.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna Opzione

Ogni numero 1 (una) Opzione assegnata conferisce il diritto al Beneficiario di sottoscrivere o acquistare numero 1 (una) Azione.

4.17 Scadenza delle Opzioni

La scadenza delle Opzioni relative alla prima *tranche* è fissata a quattro anni dalla Data di Attribuzione, data entro la quale dovranno essere esercitati tutti i diritti di Opzione relativi alla prima *tranche* maturati e non decaduti.

La scadenza delle Opzioni relative alla seconda *tranche* è fissata a cinque anni dalla Data di Attribuzione, data entro la quale dovranno essere esercitati tutti i diritti di Opzione relativi alla seconda *tranche* maturati e non decaduti.

La scadenza delle Opzioni relative alla terza *tranche* è fissata a sei anni dalla Data di Attribuzione, data entro la quale dovranno essere esercitati tutti i diritti di Opzione relativi alla

terza *tranche* maturati e non decaduti.

- 4.18 **Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)**

Le Opzioni, maturato il relativo Periodo di *Vesting* indicato al precedente paragrafo 4.2, avranno una modalità di esercizio "americana".

Per i periodi e le modalità di esercizio delle Opzioni si rinvia al precedente paragrafo 4.2.

- 4.19 **Prezzo di esercizio dell'Opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.);**

Il Prezzo di Esercizio è determinato alla Data di Attribuzione dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione, sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni della Società sul MTA nel mese precedente la Data di Attribuzione delle Opzioni.

Tale criterio corrisponde alla prassi di mercato delle società quotate in relazione al criterio adottato per stabilire il prezzo di esercizio delle azioni a servizio di piani di incentivazione azionaria ed è stato valutato dal Consiglio di Amministrazione come rappresentativo del prezzo di mercato delle Azioni.

- 4.20 **Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 (b) (*fair market value*), le motivazioni di tale differenza**

Si rinvia a quanto specificato nel paragrafo 4.19 che precede.

- 4.21 **Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari**

Non applicabile, in quanto il Piano prevede il medesimo Prezzo di Esercizio per tutti i Beneficiari.

- 4.22 **Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le Opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore**

Non applicabile, in quanto le Azioni sottostanti le Opzioni sono negoziate sul MTA.

- 4.23 **Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.).**

In caso di operazioni straordinarie riguardanti la Società o di altri eventi suscettibili di influire

sugli Obiettivi, sulle Opzioni, sulle Azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione (sentito il Comitato Nomine e Remunerazione) avrà la facoltà di apportare al Piano le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dallo stesso perseguiti e dei diritti economici e patrimoniali riconosciuti dal medesimo.

Tali modifiche ed integrazioni potranno avere ad oggetto, tra l'altro, il numero e la tipologia di Azioni oggetto delle Opzioni, il Prezzo di Esercizio, gli Obiettivi, il Periodo di *Vesting*, la Data di Scadenza e il Periodo di Esercizio.

Le rettifiche previste dal presente paragrafo, definitive e vincolanti, saranno tempestivamente comunicate per iscritto ai Beneficiari.

Dell'attuazione del Piano e dei dati di cui alla tabella riassuntiva ai sensi dell'articolo 4.24 dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, sarà data informativa nei tempi e modi previsti dalla disciplina applicabile.

Il Piano verrà attuato successivamente all'approvazione dell'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 29 ottobre 2018.

F.TO CARLO MARCHETTI NOTAIÒ

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria


All. ^u B ^u al n. 44856/
4862 di cap.

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	PAGNONI ELENA			0	0
1	D MERIDIANA HOLDING DI A. GIGLIO SRL			8.929.802	8.929.802
			<i>di cui 350.000 azioni in garanzia a BANCA INTESA PRIVATE BANKING;</i>		
			Totale azioni	8.929.802	8.929.802
				55,671215%	55,671215%
			Totale azioni in proprio	0	0
			Totale azioni in delega	8.929.802	8.929.802
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	8.929.802	8.929.802
				55,671215%	55,671215%
			Totale azionisti in proprio	0	0
			Totale azionisti in delega	1	1
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	1	1
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente





Assemblea Ordinaria del 29 ottobre 2018
(2^ Convocazione del)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 8.929.802 azioni ordinarie
pari al 55,671215% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 1 azionisti , di cui
numero 0 presenti in proprio e numero 1
rappresentati per delega.





GIGLIO GROUP S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 OTTOBRE 2018**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1 Azionisti in proprio o per delega per n. 8.929.802 azioni ordinarie pari al 55,671215% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2018- 2021", avente ad oggetto azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A., riservato agli amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	8.929.802	100,000000	100,000000	55,671215
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1	8.929.802	100,000000	100,000000	55,671215

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2444, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 138.000 in valore nominale, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 690.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, al servizio esclusivo del "Piano di Stock Option 2018 - 2021". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8.929.802	100,000000	100,000000	55,671215
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.929.802	100,000000	100,000000	55,671215

3. Delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.


N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8.929.802	100,000000	100,000000	55,671215
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.929.802	100,000000	100,000000	55,671215

4. Modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8.929.802	100,000000	100,000000	55,671215
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000

Astemidi	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1	8.929.802	100,000000	100,000000	55,671215

F.TO CARLO MARCIETI NORATO



ALLEGATO "C" AL N. 14756/7862 DI REP.**Indice**

	Articolo	P.
1	Denominazione	3
2	Sede	3
3	Oggetto	3
4	Durata	7
5	Domicilio	7
6	Capitale e azioni	7
7	Strumenti finanziari	8
8	Obbligazioni	9
9	Recesso del socio	9
10	Soggezione ad attività di direzione e coordinamento	9
11	Obblighi di informazioni	9
12	Assemblea	9
13	Presidenza dell'Assemblea	10
14	Amministratori	10
15	Consiglio di amministrazione	11
16	Convocazione del Consiglio di amministrazione	14
17	Quorum consiliari	14
18	Presidenza e verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione	14
19	Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza	15
20	Sostituzioni degli amministratori	15

	Articolo	P.
21	Decadenza degli amministratori	16
22	Poteri di gestione dell'organo amministrativo	16
23	Delega di attribuzioni	16
24	Comitato esecutivo	17
25	Direttore generale	17
26	Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	17
27	Compensi degli amministratori	17
28	Rappresentanza	18
29	Collegio sindacale	18
30	Operazioni con parti correlate	22
31	Revisione legale dei conti	23
32	Bilancio e utili	23
33	Scioglimento e liquidazione	23
34	Disposizioni generali	23

STATUTO

di

GIGLIO GROUP S.P.A. (la "Società")

1 DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "GIGLIO GROUP S.P.A."

2 SEDE

2.1 La società ha sede nel comune di Milano; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

3 OGGETTO

3.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

3.1.1 l'attività di produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli di ogni genere; in via esemplificativa e non esaustiva: concerti di musica, spettacoli di varietà, spettacoli sportivi, spettacoli teatrali e televisivi, sia in Italia che all'estero e la relativa attività di agenzia;

3.1.2 l'attività di produzione, fornitura e acquisizione di programmi televisivi e cinematografici in via esemplificativa e non esaustiva: telefilm, film, fiction televisive, spettacoli di musica, spettacoli vari, video, home - video, spot televisivi, nonché la ricerca di sponsor per gli spettacoli stessi e la relativa attività di agenzia;

3.1.3 l'attività di produzione e noleggio di ogni mezzo previsto dalla tecnologia per la trasmissione e riproduzione del suono e dell'immagine;

3.1.4 l'attività di gestione di luoghi di spettacolo quali palasport, tende e tendoni da circo, stadi, teatri, cinematografi, l'editoria musicale e produzione discografica e le attività affini e connesse anche promozionali; l'editoria libraria e giornalistica, con esclusione della stampa di quotidiani, l'istituzione e la gestione di studi di registrazione audio - video.

All'uopo la società potrà:

3.1.5 editare opere complete di musica e testo e/o solo musicali;

3.1.6 depositare i prodotti artisticamente più qualificati, promuovere l'esecuzione da parte di complessi strumentali e/o singoli artisti predisponendo nei confronti degli autori e degli esecutori dei brani editati servizi coerenti con lo sviluppo della cultura musicale, della qualificazione degli operatori, della diffusione più ampia degli accadimenti musicali;

3.1.7 definire e siglare contratti editoriali con i singoli autori e/o con i loro rappresentanti;

3.1.8 definire e siglare contratti fonografici e video cinematografici con artisti, interpreti, gruppi artistici e simili, e/o con i loro rappresentanti;

- 3.1.9 concordare con altre società editrici la realizzazione di co-edizioni e di altre forme di collaborazione ovvero l'acquisto di prodotti audiovisivi;
- 3.1.10 ricercare autori interessati per l'inserimento di loro brani e/o della loro intera produzione in edizione;
- 3.1.11 curare la stampa, la distribuzione e la vendita dei brani editi sia direttamente che attraverso accordi con strutture commerciali;
- 3.1.12 compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attività di produzione fonografica, editoriale e video cinematografica;
- 3.1.13 installare, esercitare e gestire, per conto proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni riceventi ed emittenti radio televisive per la emissione, ricezione e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di immagini, nel limite delle normative vigenti;
- 3.1.14 realizzare, importare, esportare produrre e commercializzare in Italia ed all'estero, direttamente od indirettamente, format e programmi televisivi, lungo o corto metraggi, serie e fictions televisive, dischi grammofonici di qualsiasi specie, nastri e musicassette, nonché qualsiasi altro tipo di supporto fonomeccanico concepito per l'ascolto della musica;
- 3.1.15 la costituzione, l'allestimento e la gestione di studi di registrazione, sale prova, sale e scuole di ballo, discoteche ed impianti sportivi in genere, loro locazione e la realizzazione a mezzo di queste per conto di terzi, in Italia ed all'estero di registrazioni videofono, elettromeccaniche ed opere musicali, per films e documentari a lungo e corto metraggio;
- 3.1.16 la cura della realizzazione di registrazioni video fonografiche di opere musicali per conto proprio o di terzi in Italia ed all'estero;
- 3.1.17 la creazione, gestione e commercializzazione di tutto quanto precede attraverso mezzi multimediali quali internet.
- 3.1.18 È esclusa l'edizione di quotidiani.
- 3.1.19 La prestazione di servizi nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie relative alla trasmissione dei dati e delle informazioni.

All'uopo la società potrà svolgere le seguenti attività:

- 3.1.20 la commercializzazione in ogni forma e modo, in Italia ed all'estero, di reti e di servizi e/o di sistemi di telecomunicazione, anche via satellite;
- 3.1.21 la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di reti e/o sistemi di telecomunicazione, nonché di stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e/o di servizi di telecomunicazione via cavo e/o via etere, di teleinformatica e/o di elettronica;
- 3.1.22 la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'organizzazione e la gestione di reti informatiche e/o telematiche interne ed esterne, ivi comprese le attività di connessione ed interconnessione in rete e/o con altri strumenti o mezzi di accesso o comunicazione con

soggetti nazionali ed internazionali operanti nel settore informatico, pubblicitario, televisivo e/o radiofonico e/o delle telecomunicazioni;

- 3.1.23 l'esercizio in proprio di stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e di servizi di telecomunicazione via cavo e via etere;
- 3.1.24 la produzione - in proprio e/o per conto terzi - e la commercializzazione di prodotti audiovisivi su supporti di qualsiasi natura e/o di prodotti idonei alla archiviazione, registrazione, conservazione e trattamento delle informazioni e/o dei dati;
- 3.1.25 l'esercizio di attività radiotelevisiva e di telecomunicazioni, in Italia ed all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi con tutte le modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o di trasmissione delle immagini e/o dei suoni conosciuti e/o conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via satellite, in formato sia analogico sia digitale, la rete internet e qualsiasi circuito virtuale;
- 3.1.26 la produzione per conto proprio e/o di terzi di spettacoli e/o programmi radiofonici e/o televisivi in genere, la produzione, riproduzione e commercializzazione in qualsivoglia regime di suoni e/o immagini, l'attività editoriale compresa quella informatica e/o su supporto informatico ed esclusa la stampa e la diffusione di giornali quotidiani;
- 3.1.27 la realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine world wide web (web) e siti cibernetici interattivi virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni;
- 3.1.28 l'attività di ricerca e di consulenza nell'ambito dei servizi di rete e di telecomunicazione multimediale in ambito broadcast ed in ambito aerospaziale, anche mediante l'utilizzo di attrezzature ed apparecchiature installate presso terzi;
- 3.1.29 l'esercizio di attività tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di software per applicazioni nei settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in ambito aerospaziale;
- 3.1.30 l'esercizio, in Italia ed all'estero, e nel rispetto della vigente normativa in tema di radiodiffusione sonora e/o televisiva e/o comunque del sistema delle telecomunicazioni, di tutte le attività relative, connesse e funzionali finalizzate al riconoscimento del ruolo e dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete;
- 3.1.31 l'esercizio di tutte le iniziative ed attività finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il raggiungimento dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed assemblaggio, importazione, esportazione, acquisto, distribuzione, concessione in licenza, locazione (non finanziaria),
- 3.1.32 la commercializzazione in ogni forma e modo, di prodotti elettronici, sistemi hardware ed

apparecchi inerenti il settore dell'informatica, della telematica, della telefonia fissa e mobile, delle telecomunicazioni, di programmi per il trattamento e l'elaborazione dati (software) e di tutti i prodotti secondari e derivati, nonché la gestione, l'assistenza manutenzione, l'installazione, il complemento e la riparazione degli stessi nonché tutte le attività di studio e di realizzazione di sistemi informatici e telematici integrati, sia alle aziende che ai privati, in Italia ed all'estero;

- 3.1.33 L'assunzione di contratti di agenzia e di concessione per la somministrazione e fornitura di servizi di telecomunicazione, anche via satellite, nonché l'assunzione di rappresentanze per la commercializzazione, in Italia ed all'estero, di apparecchiature di telecomunicazione;
- 3.1.34 l'assistenza in materia economica, organizzativa e gestionale alle imprese private, enti ed aziende, operanti nel settore delle telecomunicazioni e/o dei media, lo svolgimento di servizi di gestione aziendale, di addestramento e formazione manageriale o professionale, la predisposizione di assetti organizzativi e sistemi direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia e all'estero. Essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può sempreché tali attività non assumano il carattere della prevalenza, e non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale;
- 3.1.35 L'importazione, esportazione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli di vestario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e caniceria, di accessori di abbigliamento, di biancheria intima e prodotti in pelle, di prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento per la casa, di calzature e relativi accessori, di articoli in cuoio, di pellicceria in genere, occhiali, profumeria e cosmesi, giocattoli e giochi, articoli sportivi, articoli da viaggio di qualsiasi materiale, tappeti, orologi e gioielli, articoli per fotografia, cinematografia e ottica, prodotti alimentari e bevande anche alcoliche e superalcoliche.

All'uopo la società potrà svolgere i seguenti servizi:

- 3.1.36 l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio in proprio e per conto terzi;
- 3.1.37 l'attività di supporto alla distribuzione, promozione e alla vendita dei prodotti innanzi indicati per conto terzi.
- 3.2 La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, aderire o promuovere accordi di conto correnti finanziari reciproci (cash pooling): dette attività saranno esercitate non nei confronti del pubblico ma esclusivamente nei confronti di società o enti giuridici controllanti, collegati, controllati, consociati, correlati o comunque facenti parte del gruppo di appartenenza.
- 3.3 Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società può infine compiere operazioni

finanziarie e prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni in imprese, enti o società aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, purchè a scopo stabile di investimento e non di collocamento: il tutto purchè in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

- 3.4 Restano comunque espressamente precluse le attività riservate ai sensi del D.L.vo 385/1993 e del D.L.vo 58/98.

4 DURATA

- 4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

5 DOMICILIO

- 5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

6 CAPITALE E AZIONI

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 3.208.050,00 (tremilioni duecentottomila cinquanta virgola zero zero) ed è diviso in n. 16.040.250 (sedecimilioni quarantamila duecentocinquanta) azioni prive di valore nominale espresso.

- 6.2 Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del codice civile.

- 6.3 Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge e possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

- 6.4 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

- 6.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

- 6.6 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, primo e secondo periodo, comma 5 e comma 8 del codice civile.

- 6.7 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale a norma dell'art. 2443 del codice civile.

- 6.8 L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla Legge.
- 6.9 In data 29 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del codice civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, per un importo massimo di Euro 138.000 in valore nominale, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 690.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018 - 2021" approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 ottobre 2018. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo fissato dal Consiglio di Amministrazione, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
- 6.10 In data 29 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati industriali c/o finanziari - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

7 **STRUMENTI FINANZIARI**

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

8 **OBBLICAZIONI**

- 8.1 La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.
- 8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del codice civile.

9 RECESSO DEL SOCIO

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi di deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

10 SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

- 10.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, del codice civile.

11 OBBLIGHI DI INFORMAZIONI

Essendo le azioni della società ammesse alle negoziazioni sui MTA - Segmento STAR trova applicazione la disciplina della "Diffusione delle informazioni al pubblico e la loro archiviazione" come definita nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

12 ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge. Quando ricorrano le condizioni di legge, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel più ampio termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente Statuto. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata

alla Società in conformità alla normativa applicabile. Coloro cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta ovvero mediante delega conferita in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione: (a) invio della delega all'indirizzo di posta elettronica - eventualmente certificata se così richiesto dalla normativa applicabile - indicato nell'avviso di convocazione; (b) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

Ogni azione dà diritto a un voto. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è costituita e delibera secondo le norme di legge. L'Assemblea potrà anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

13 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato; in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da altra persona designata dall'Assemblea medesima. Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione ove nominato o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea:

- constata il diritto di intervento, anche per delega;
- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;
- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

14 AMMINISTRATORI

14.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.
- 15.2 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel D.lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dal presente statuto. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costruito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti diversa dalla quota percentuale prevista prima. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 15.3 Ogni azionista non può presentare, concorrere a presentare o votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, oppure partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale entro 25 giorni precedenti alla data dell'assemblea, mentre la/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/c da intermediario

autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione. Entro il termine di presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

- 15.4 Resta inteso che essendo le azioni ammesse alla negoziazione sull'MTA - Segmento STAR, ai sensi dell'art. 147- ter, comma 4, del D. lgs. 58/1998, almeno un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché, se tale statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica, salvo che i requisiti non permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto devono possedere tale requisito.
- 15.5 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno, il quale sarà eletto dalla lista di minoranza come disciplinato nel successivo comma, fatto salvo quanto sopra previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti.
- 15.6 Dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voto, diversa da quella di cui al precedente comma, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui sopra, sarà eletto almeno un amministratore, in proporzione alla percentuale di voti ottenuti: a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia

ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

- 15.7 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste.
- 15.8 Qualora non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. Se tale ultima procedura non dovesse assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
- 15.9 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenute. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- 15.10 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 15.11 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 15.12 Qualora due o più liste ottengano tutte un eguale numero di voti si procederà in Assemblea al rispettivo ballottaggio tra esse con deliberazione assunta a maggioranza relativa, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In caso venga presentata una sola

lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dal presente statuto ed in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

16 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
- 16.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

17 QUORUM CONSILIARI

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.
- 17.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

18 PRESIDENZA E VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario,

anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

- 18.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
- 18.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

19 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN TELECONFERENZA

- 19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

20 SOSTITUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

- 20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

- il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

- 20.2 In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

- 20.3 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

21 DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

- 21.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente comma.
- 21.2 L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.
- 22 POTERI DI GESTIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**
- 22.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 22.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del codice civile.
- 23 DELEGA DI ATTRIBUZIONI**
- 23.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti, nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale, la relativa remunerazione.
- 23.2 Gli organi delegati, - o, in mancanza degli stessi, gli amministratori - riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.
- 23.3 Il Consiglio di Amministrazione, oltre al Comitato esecutivo, può costituire uno o più Comitati, aventi esclusivamente funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un Comitato per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e per la determinazione dei criteri dell'alta direzione della Società, composto in prevalenza di Consiglieri non esecutivi, il quale fornisca al Consiglio adeguate proposte in merito, ed un Comitato per il controllo interno, cui prendano parte un adeguato numero di Consiglieri non esecutivi, con funzioni consultive e propositive in merito, in particolare, alle relazioni dei revisori e dei preposti al controllo interno e alla scelta ed al lavoro svolto dalle società di revisione.
- 23.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare istitori o procuratori per il

compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

24 COMITATO ESECUTIVO

24.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

24.2 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

25 DIRETTORE GENERALE

25.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni, le attribuzioni e la relativa remunerazione all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

25.2 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

26 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.

26.2 Il Consiglio di Amministrazione può, sempre previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.

27 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

27.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

27.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del codice civile. In particolare, l'assemblea potrà inoltre riconoscere agli stessi indennità e compensi a carattere straordinario o periodico, anche rapportati agli utili.

27.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, anche in forma assicurativa, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

28 RAPPRESENTANZA

- 28.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.
- 28.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.
- 28.3 La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
- 29 COLLEGIO SINDACALE**
- 29.1 Il Collegio Sindacale esercita i poteri, i doveri e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni applicabili; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
- 29.2 I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere. Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, per i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
- 29.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui al presente articolo, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento protempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti. La nomina dei sindaci viene effettuata dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di

amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari alla quota percentuale applicabile per la nomina del Consiglio di Amministrazione come determinata o richiamata dal presente statuto.

- 29.4 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 29.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 29.6 Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione unitamente a una dichiarazione degli azionisti presentatori, allorché diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo come sopra definito nel presente articolo), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. La/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.
- 29.7 Entro il termine per la presentazione delle liste, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di inleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e di ogni altro requisito eventualmente prescritto dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

- 29.8 Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota minima di partecipazione per la presentazione di liste indicata nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi ridotta della metà. Anche in caso di una tale presentazione, la/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la necessaria partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.
- 29.9 Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.
- 29.10 All'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la Presidenza del Collegio sindacale, ed un sindaco supplente.
- 29.11 Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.
- 29.12 Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista che ha ottenuto il più alto numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale lista di minoranza. In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati appartenenti a quella lista.
- 29.13 Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista e quest'ultimo sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.

- 29.14 In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti si ricorrerà al ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.
- 29.15 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza prevista dalla legge, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 29.16 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 29.17 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In difetto, nel caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente, secondo l'originario ordine di presentazione e senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente, nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato ovvero, in subordine ancora, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero, in subordine, nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima

documentazione inerente a quest'ultimo quale sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.

- 29.18 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio - da parte di soci che risultino detenere, da soli o insieme ad altri soci presentatori, azioni con diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del capitale sociale che sarebbe necessaria alla presentazione delle liste medesime come determinata o richiamata dal presente statuto, non essendo comunque consentita tale presentazione da parte di soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo sempre come sopra definito nel presente articolo) o presentino rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. Nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci a cui non è consentita la presentazione di candidature. La presidenza del Collegio Sindacale resta in capo al sindaco effettivo di minoranza così nominato. In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 29.19 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
- 29.20 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 29.21 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- 29.22 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

30 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 30.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure adottate in materia.
- 30.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e

regolamentari applicabili.

31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

31.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

31.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le norme di legge vigenti.

32 BILANCIO E UTILI

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

32.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

32.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della società.

33 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

33.1 In caso di scioglimento e liquidazione della società si applicano le norme di legge.

34 DISPOSIZIONI GENERALI

34.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.TO CARLO MARCHETTI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 27 novembre 2018

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

